Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano. Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 5 DICEMBRE 1946:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4100)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 5 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82. **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico**: 16ª e 17ª estrazione di obbligazioni dell'Autostrada Milano-Bergamo emesse dalla Società Bergamasca Autovie ed assunte dallo Stato.

(4101)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 settembre 1946, n. 363.

Soppressione della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1939, n. 965;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1946;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Commissione permanente istituita presso il Ministero degli affari esteri per il rimpatrio degli italiani all'estero è soppressa.

Art. 2.

Il Ministero degli affari esteri provvederà, d'intesa col Ministero del tesoro, alla liquidazione della gestione della Commissione predetta, nonchè alla liquidazione del personale avventizio assunto in virtù dell'art. 4 del regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306 sopracitato.
Il saldo attivo sarà versato in Tesoreria.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — SEGNI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 364.

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, è elevato da tre a sei.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 365.

Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovraintendenza agli studi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 12, n. 4, 13 e 18 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le scuole elementari e medie, di qualsiasi ordine e tipo, esistenti nella circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, passano alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle d'Aosta.

Art. 2.

La Valle d'Aosta provvede mediante concorso alla nomina degli insegnanti per le scuole elementari e medie, dei capi di istituto, degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

I candidati devono dimostrare la loro conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

Art. 3.

L'Amministrazione della Valle d'Aosta provvede all'istituzione dei ruoli regionali per la Valle stessa degli insegnanti per le scuole elementari, degli insegnanti per le scuole medie, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e dei capi di istituto.

E' ammesso il passaggio dai ruoli regionali a quelli statali e viceversa, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto gli insegnanti, gli ispettori scolastici, i direttori didattici e i capi di istituto che prestano servizio nella circoscrizione della Valle, possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli regionali, su richiesta del Consiglio della Valle.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero della pubblica istruzione può, su richiesta dell'Amministrazione della Valle, comandare a prestar servizio nella Valle stessa personale dei ruoli statali.

Art. 5.

Alla retribuzione del personale e a tutte le altre spese relative al funzionamento dei servizi scolastici provvede l'Amministrazione della Valle.

Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado.

Art. 6.

Le funzioni del Consiglio scolastico provinciale sono demandate, nella Valle d'Aosta, ad un Consiglio regionale nominato dal Presidente del Consiglio della Valle e così composto:

1) l'assessore all'istruzione pubblica della Giunta della Valle, presidente;

2) il sovraintendente agli studi della Valle;

3) un professore dell'Istituto magistrale di Aosta designato dai colleghi;

4) un maestro elementare ordinario designato dai colleghi della Valle;

5) un rappresentante del comune di Aosta, designato dalla Giunta comunale di Aosta;

6) due rappresentanti per il complesso degli altri comuni della Valle, designati dalle giunte comunali secondo le norme che saranno determinate dal Consiglio della Valle.

Fanno altresì parte del Consiglio scolastico, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti materie di loro competenza:

il medico dirigente i servizi sanitari della Valle;

l'ingegnere capo della Divisione lavori pubblici, od un suo rappresentante.

Art. 7.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 8.

Il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta è soppresso.

I servizi dalla legge attribuiti ai Provveditorati agli studi sono demandati, nella circoscrizione della Valle d'Aosta, alla Sovraintendenza agli studi per la Valle d'Aosta.

Ai relativi servizi provvede la Valle, con uffici e personale propri, ed eventualmente con funzionari dello Stato, comandati, su sua richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Nella prima attuazione del presente decreto coloro che prestano servizio presso il Provveditorato provinciale agli studi di Aosta possono essere trasferiti, col loro consenso, nei ruoli dell'Amministrazione della Valle d'Aosta, su richiesta del Consiglio della Valle stessa.

Art. 10.

E' soppresso un posto di provveditore agli studi di seconda classe (grado 6°), nel ruolo della carriera amministrativa del personale dei Provveditorati agli studi. L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nel posto predetto, sarà assorbito con la prima vacanza che si verificherà nel grado medesimo.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, le ulteriori riduzioni del ruolo del personale dei Provveditorati agli studi nonchè dei ruoli del personale delle scuole di ogni ordine e grado, che passano all'Amministrazione della Valle d'Aosta.

Art. 11.

I personali dipendenti della Valle d'Aosta, che rientrino nelle categorie contemplate nell'art. 6 dell'ordinamento del Monte pensioni insegnanti elementari, approvato con la legge 6 febbraio 1911, n. 176, nonchè gli ispettori scolastici e i direttori didattici, sono iscritti al Monte predetto anche in deroga alla legge 1° giugno 1942, n. 675. Ad essi si applicano le norme del citato ordinamento e le successive modificazioni. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi saranno seguite le norme degli articoli 19 e 20 dell'ordinamento sopra citato.

Gli altri personali insegnanti dipendenti della Valle d'Aosta sono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Ad essi si applicano le norme dell'ordinamento della Cassa stessa, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

Per i personali di cui al comma precedente che passano dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta, e viceversa, il servizio reso nell'Amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione prestato anteriormente o posteriormente al passaggio alle dipendenze dello Stato; ed in tal caso si applicano le norme dell'art. 57 del citato ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

Art. 12.

Resta salva l'osservanza delle disposizioni che regolano l'istruzione elementare e media, in quanto non incompatibili con il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e con il presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1946, n. 366.

Modificazione ad alcuni articoli del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Visto il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sulla istituzione di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cappellani militari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, riguardante lo scioglimento della milizia volontaria sicurezza nazionale e delle milizie speciali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per la marina, per l'aeronautica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1970, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo di riserva possono essere iscritti a domanda:

a) il vicario, gli ispettori, i primi cappellani capi, i cappellani capi e cappellani che abbiano cessato dal servizio permanente di ruolo per qualunque motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

b) i sacerdoti che abbiano prestato servizio in qualità di cappellani incaricati per almeno un anno e che abbiano cessato dal servizio stesso per qualsiasi motivo, tranne che per ragioni disciplinari;

c) i sacerdoti che in tempo di guerra abbiano prestato servizio in qualità di cappellani militari per almeno sei mesi,

d) i sacerdoti provenienti dal ruolo ausiliario per cessazione dei loro obblighi di servizio militare di cui al primo comma del seguente art. 8.

I sacerdoti previsti dalla lettera *a*) sono iscritti rispettivamente nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria di cui all'art. 1.

I sacerdoti previsti dalla lettera *c*) saranno iscritti nelle suaccennate quattro categorie in base alla equiparazione di grado loro attribuita durante il servizio prestato in guerra.

I sacerdoti di cui alle lettere *b*) e *d*) saranno iscritti nella categoria dei cappellani.

Le iscrizioni nelle suaccennate categorie avvengono nell'ordine derivante dall'anzianità di nomina dei singoli iscritti, e a parità di data di nomina, dall'età.

Possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche i sacerdoti con cura di anime, esentati, come tali, dal servizio militare in tempo di pace e in caso di mobilitazione, a norma dell'art. 3 del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia. Essi sono dispensati dal prestare il loro ministero spirituale come cappellani militari finchè conservino cura di anime.

I sacerdoti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possono essere iscritti nel ruolo di riserva anche se abbiano età inferiore ai 55 anni ».

Art. 2.

Salvo quando disposto in merito alla iscrizione nel ruolo di riserva dei cappellani aventi cura di anime, dal penultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, con provvedimento del Ministro competente, preso su proposta dell'Ordinario militare, cessano di far parte dei ruoli ausiliario e di riserva cappellani militari che per un motivo qualsiasi si rendano permanentemente indisponibili al richiamo in servizio o inidonei alle funzioni sacerdotali ed a quelle speciali di cappellano militare.

Art. 3.

All'art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, è aggiunto il seguente capoverso:

« Agli effetti dello scrutinio per la promozione a cappellano capo, possono essere valutati anche i periodi di servizio prestato dagli interessati per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con assimilazione a rango di ufficiale, prima della iscrizione in ruolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — MICHELI — CINGOLANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Perugia, Foligno, Spoleto, Umbertide, San Giustino, Gualdo Tadino e Passignano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 228.

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edile per tutta la provincia di Sondrio, e che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;
4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 227.

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria dei comuni di Varese, Gallarate, Sesto Calende, Busto Arsizio e Luino, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:
1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;
2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;
3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;
4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;
5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;
6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;
7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;
8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;
9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavori e previdenza n. 2, foglio n. 226.

(4050)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.

Determinazione della data d'inizio del sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 15 settembre 1951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, col quale venne autorizzata la sostituzione volontaria dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, con buoni 5 % della stessa scadenza;
Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 successivo, n. 172, contenente disposizioni per la detta sostituzione;
Considerato, che, in dipendenza dei noti eventi bellici, non poterono essere compiute tempestivamente le operazioni di cambio, nonchè l'allestimento e la consegna dei nuovi titoli, e che, pertanto, rimasero sospesi i sorteggi dei premi, che si sarebbero dovuti eseguire alle date stabilite;
Ritenuto che ormai la consegna dei buoni 5 %, provenienti dalla conversione anzidetta, può considerarsi ultimata, in quanto la maggior parte delle ricevute a suo tempo rilasciate è stata materialmente cambiata coi titoli definitivi, mentre nei riguardi di quelle ancora in circolazione, è stato provveduto all'assegnazione numerica dei buoni corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo sorteggio dei premi attribuiti ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951, in forza dell'art. 1 del regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559, che avrebbe dovuto aver luogo il 10 febbraio 1944, avrà inizio alle ore 9 del 7 dicembre p. v. presso la Direzione generale del debito pubblico.

Subito dopo saranno effettuati gli altri cinque sorteggi, fino a quello relativo alla scadenza 10 agosto 1946.

Per siffatti sorteggi verrà omessa la pubblicazione dell'avviso, di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 96. — GRIMALDI

(4086)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Forlì per il triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Forlì pel triennio 1945-1947 i signori:

Filippi prof. Alberto, medico chirurgo;

Silvestrini prof. Luigi, medico chirurgo;

Reggiani dott. Pietro, pediatra;

Utili avv. Carlo, esperto in materia amministrativa

Bevilacqua dott. Guglielmo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 207. — FERRARI

(4028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rovigo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Rovigo, di un mutuo di L. 21.950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4018)

Autorizzazione al comune di Aragona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 19 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (Agrigento), di un mutuo di L. 770.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4019)

Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4307 del 10 ottobre 1946; importo del mutuo L. 160.000.000.

(4020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 novembre 1946 - N. 245

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	91,95
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 5 % 1936	91,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,30
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	97,15

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenente modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli Albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore ed il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli Albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:
diritto civile ed amministrativo, il 12 marzo 1947;
procedura civile e penale, il 13 marzo 1947.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatto in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino e Venezia entro il 22 febbraio 1947, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946 n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nell'impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4), possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 23 novembre 1946

(4042) *Il Ministro*: GULLO

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 1° gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1946, con cui è stato indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Tenuto conto che lo svolgimento della prova pratica di dattilografia richiederà, atteso il numero dei candidati, la durata di due giorni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per la carriera del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, avranno luogo in Roma nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1947.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 novembre 1946

(4049) p. *Il Ministro*: CORSI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.